TRIBUNALE CIVILE DI L'AQUILA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c CON ISTANZA EX ART. 700 c.p.c

in favore di

VITOCCO ANNAMARIA nata a Venezia il 10.08.1965, residente a L'Aquila Via Solaria n. 16/B, CF VTCNMR65M50L736Q, elettivamente dom.ta a L'Aquila, Via Portici di San Bernardino n. 5, presso e nello studio dell'Avv. **Avv.Fabrizia AQUILIO** dalla quale è rappresentata e difesa (CF QLAFRZ61R46A345T), giusta procura stesa in calce al presente atto, la quale, al fine delle comunicazioni inerenti il presente giudizio, comunica che la propria casella di PEC è la seguente fabrizia.aquilio@pecordineavvocatilaquila.it , fax 0862 316807

ricorrente

Contro

Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro in carica,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO – UFFICIO III DI L'AQUILA in persona del Dirigente pro tempore in L'Aquila, Via Rocco Carabba,

UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELL'ABRUZZO – in persona del Drigente p.t., con sede in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto

tutti dom.ti ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, competente per territorio con sede in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico L'Aquila

resistenti

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

Nei confronti

Della Prof.ssa SCARCI Raffaella: C. F. SCRRFL84T47G482T – residente a Pescara, Via Adige n. 3

Controinteressata

Nonché

di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie per i trasferimenti nella medesima classe di concorso e per la medesima Scuola Secondaria di I° Ambito Provinciale dell'Aquila, in quanto potenziali controinteressati, che potrebbero vedere mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

eventuali controinteressati

Premesso che

1. Dopo la Laurea in Lingua e Letterature straniere (Inglese), l'esponente conseguiva l'abilitazione, per la Classe di concorso A345 Inglese, per l'insegnamento nella Scuola Secondaria di I grado indetta con il D.M. 153 del 15.06.1999;
2. Aveva già superato il concorso di insegnante di ruolo di scuola materna statale indetto con D. Provv 12180 del 20.08.1986, conseguendo l'abilitazione specifica all'insegnamento per poi essere inserita nella graduatoria di merito approvata con D. Provv. 15121 del 27.07.1987 e successivamente nuovo concorso per l'abilitazione all'insegnamento presso la scuola materna nell'anno 1999, per poi entrare in ruolo nell'anno scolastico 2000-2001;

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

3. Superava altresì il concorso per l'abilitazione all'insegnamento presso la scuola primaria in data 1995 per poi entrare in ruolo nell'anno scolastico 2001-2002;
4. Nell'anno scolastico 2014 – 2015 effettuava il passaggio di cattedra per l'insegnamento della disciplina della Lingua Inglese nella scuola secondaria di Primo grado, e le venivano attribuiti, per i 15 anni di insegnamento di ruolo e 8 anni di pre-ruolo, 75 punti per il Comune dell'Aquila e 69 per le sedi fuori Comune;
5. In data 1.09.2015 le veniva assegnata la titolarità della cattedra di insegnamento della disciplina della sua classe di Concorso in Pescasseroli, Scuola Secondaria di I° Benedetto Croce;
6. Avendo la necessità di dover conciliare la propria attività lavorativa con l'esigenza di assistenza e cura al proprio figlio,[1] gravemente disabile, Lorenzo, non autosufficiente, diagnosticato essere affetto da autismo, sindrome di down e celiachia, bisognoso di assistenza e di cure continuative, si è vista costretta a formulare domanda di utilizzazione in Comune viciniore a quello di propria residenza rispetto a quello di titolarità, e, non essendovi disponibilità nella stessa classe di concorso della sua titolarità, ha dovuto accettare, nell'anno scolastico 2015/2016 di formulare domanda nell'organico di sostegno a persona portatrice di handicap nella scuola Secondaria di I° nel Comune di Cagnano Amiterno.
7. Nel marzo del corrente anno 2016 presentava domanda di trasferimento,[2] indicando le Scuole secondarie di primo grado del

[1] Certificato ASL legge 104 e diagnosi
[2] Domanda di trasferimento

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

Comune dell'Aquila e di quelle dei plessi dei comuni più prossimi al Comune di residenza, evidenziando l'esigenza di cui all'art. 33 della Legge 104/92 essendo la stessa madre di figlio portatore di handicap gravissimo, per giunta unico genitore assegnatario in regime di separazione coniugale, con punteggio complessivo, per ragioni del servizio prestato, di 75 punti per il Comune dell'Aquila e di 69 fuori del Comune dell'Aquila, nella quale si evidenziava, tra le preferenze, l'Istituto Comprensivo Don Milani, con la Scuola Secondaria di I° sede di Montereale;

8. La domanda non sortiva l'esito sperato[3] per carenza di cattedre disponibili, tanto che in conseguenza l'esponente è stata costretta a permanere nella titolarità della propria sede nella Scuola Secondaria di I° nel Comune di Pescasseroli;
9. Tuttavia successivamente ai movimenti della prima fase, in data 5 agosto 2016, veniva pubblicata,[4] sul sito dell'Ufficio Scolastico dell'Aquila, la disponibilità di organico di diritto proprio in relazione alla cattedra per LINGUA STRANIERA (INGLESE) CLASSE DI CONCORSO A345 nel detto Istituto Comprensivo Don Milani, sebbene la stessa non fosse stata attribuita all'esponente, sebbene fosse stata con chiarezza indicata nella domanda di trasferimento presentata e il suo diritto di precedenza all'attribuzione delle cattedre disponibili nella sede la più vicina al Comune di assistenza del figlio disabile grave;

[3] Comunicazione mancato accoglimento
[4] Comunicazione del 5 agosto 2016

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

10. La stessa contestava [5]immediatamente all'Ufficio Scolastico l'erronea mancata assegnazione a titolo di trasferimento all'esponente della cattedra precisata, posto che non potesse essere considerata residua una cattedra nell' organico di diritto se il docente, avente titolo a quella attribuzione ed in condizione di precedenza, fosse stato illegittimamente pretermesso;
11. si evidenziava altresì che l'esponente fosse titolare del diritto di precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, richiamato dall'art. 601 del D. L. gvo 297/94, di cui all'art 13, n. 1 , V) per essere genitore, affidatario in regime di separazione coniugale, di figlio disabile in situazione di gravità
12. si faceva altresì presente che tutti i docenti indicati in Ambito come ipotetici assegnatari della cattedra evidenziata fossero titolari di punteggi di gran lunga inferiori a quello dell'esponente, il che aggravava nel vizio di legittimità la sua esclusione dall'assegnazione della cattedra evidenziata come "disponibile dopo i trasferimenti della scuola secondaria di I°grado"
13. contestualmente formulava rituale domanda di conciliazione, evidenziando il grave vizio nel quale l'Ufficio era incorso, stante soprattutto l'assurdo assunto di considerare come residua una cattedra che invece avrebbe dovuto essere attribuita al docente richiedente avente titolo e che, in conseguenza ne risultava illegittimamente pretermesso;

[5] Contestazione del 12 agosto 2016

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

14. si faceva altresì presente che tutti i docenti indicati in Ambito come ipotetici assegnatari della cattedra evidenziata fossero titolari di punteggi di gran lunga inferiori a quello dell'esponente, il che avrebbe aggravato nel vizio di legittimità la sua esclusione dall'assegnazione della cattedra evidenziata come "disponibile dopo i trasferimenti della scuola secondaria di I°grado"
15. veniva in conseguenza convocata in data 2 settembre presso l' Ufficio Regionale Scolastico per l'esperimento del tentativo di conciliazione richiesto: tuttavia in quella sede l'Amministrazione non correggeva il proprio operato, esprimendo l'indisponibilità verso una soluzione conciliativa della vertenza[6].

FATTO

In modo più specifico si evidenzia come la recente disciplina del CCNI 2016 abbia imposto delle regole nuove che disciplinano il procedimento dei trasferimenti nel settore scuola che risultano, nella loro applicazione concreta, essere gravemente pregiudizievoli non solo in relazione alle graduatorie dei punteggi maturati dai docenti nel corso della loro vita lavorativa, ma, ancora più gravemente, in relazione a leggi gerarchicamente sovraordinate perché poste dal legislatore a tutela dei diritti dei più deboli e perciò qualificate dalla stessa Suprema Corte come imperative.

Molto sinteticamente nel corrente anno scolastico gli Uffici Scolastici, anziché provvedere, come nel corso di tutti gli anni precedenti, a procedere

[6] Verbale tentativo di conciliazione

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

alla determinazione dei trasferimenti in una unica fase, hanno suddiviso la stessa in due fasi distinte, con successive sottofasi.

Nella prima fase (A art. 6 del CCNI) sono stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B,C e D del CCNI) sono stati effettuati i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti dei docenti tra province e con trasferimenti tra ambiti territoriali.

In altri termini: esaurita la fase dei trasferimenti comunali e provinciali, tale normativa non ha consentito ai docenti della Prima fascia (e con più anzianità di servizio) di poter accedere al trasferimento sulle cattedre resesi libere in conseguenza della successiva fase di trasferimenti interprovinciali, cattedre che invece, secondo il macchinoso e illegittimo procedimento, devono essere attribuite ai docenti delle fasce successive, con punteggi inferiori rispetto a quelli di prima fascia, i quali, per la illegittima esclusione, si trovano ad essere privati dell'attribuzione della cattedra sebbene disponibile!

Nel comparto scuola il diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda del lavoratore che assiste un familiare disabile ex art. 33 commi V e VII della Legge 104/92 è sempre stato applicato negli anni passati, trovando applicazione all'interno delle tre fasi (Comunale, Provinciale e Interprovinciale) in cui la mobilità veniva attuata**. Le norme contrattuali che per l'anno 2016 hanno disciplinato la mobilità straordinaria e la suddivisione in fasi e sottofasi che la caratterizzano, si è concretizzato in un sistema che di fatto ha vanificato i benefici previsti dalla Legge 104, specialmente per coloro interessati alla mobilità interprovinciale.**

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

E invero l'art. 13 del CCNI mobilità stabilisce quest'anno che le precedenze " sono funzionalmente inserite nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità per le quali trovano applicazione". **Ne consegue, in termini pratici, una grave limitazione dei benefici previsti dalla Legge 104 proprio perché i soggetti titolari della precedenza ne hanno potuto usufruire solo nell'ambito della fase della mobilità in cui è stata trattata la loro domanda.**

In questo modo è stato proprio eluso il sistema preferenziale previsto per le categorie di soggetti ai quali la Legge 104 espressamente riconosce "la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

Gli effetti del macchinoso procedimenti sono devastanti anche per le disparità di trattamento che ne conseguono. Basti pensare che ove l'esponente fosse stata titolare in una sede fuori della Provincia dell'Aquila avrebbe avuto la possibilità di essere trasferita sulla cattedra più vicina al comune di residenza; mentre, per essere titolare di sede all'interno della Provincia, (sebbene distante oltre 100 km dal suo comune di residenza) non ha potuto beneficiare dell'attribuzione richiesta!!!

Ma ancora più gravemente proprio l'illogicità del procedimento disciplinato dal CCNI ha comportato che i posti resisi liberi per effetto dei trasferimenti interprovinciali dei docenti sono stati attribuiti senza tener conto delle precedenze prefissate da fonte superiore rispetto alla fonte pattizia, quale la Legge n. 104/1992, che disciplina l'ordine di priorità per salvaguardare interessi primari rispetto a quelli oggetto della regolamentazione del Contratto Collettivo.

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

Così operando l'Ufficio Scolastico ha proceduto ad attribuire la cattedra per la disciplina in oggetto nella sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Don Milani, Scuola Secondaria di I° sede di Montereale, senza tenere minimamente conto dell'ordine delle precedenza fissato dalla Legge 104/92 art. 33, la cui osservanza avrebbe dovuto invece vedere l'esponente come la naturale assegnataria della cattedra suddetta: in conseguenza dei provvedimenti adottati all'esponente è stato comunicato il mancato accoglimento della propria domanda di trasferimento, con conservazione della titolarità presso il Comune di Pescasseroli, mentre la Cattedra più vicina al comune di residenza e di assistenza del figlio gravemente disabile è stata attribuita in titolarità ad altro Docente, residente in Pescara e con punteggio anche inferiore a quello dell'esponente.

DIRITTO

A norma dell'art. 33, comma 5 della Legge 104/92, per come modificato dalla Legge n. 183/10, viene statuito che "il lavoratore di cui al comma 3 (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso, ad altra sede".

Ripetutamente il Giudice del Lavoro è stato investito della soluzione delle discrasie che sono sorte per effetto del coordinamento tra la menzionata norma e le varie regole che volta per volta le Associazioni di categoria pongono per disciplinare il trasferimento dei lavoratori subordinati. La Giurisprudenza che in conseguenza negli anni più recenti ne è stata prodotta ha consolidato i seguenti principi.

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

Pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, 5° comma L104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente '*I principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata'* ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L 104/1992).

Detta norma, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Di conseguenza le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

amministrazioni. **Con la sentenza n. 8436/2003 la Corte di cassazione ha affermato che il diritto di cui all'art. 33 della L. 104/92 trova la sua ratio nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva convivenza, che potrebbe ripercuotersi negativamente sullo stato psico-fisico del soggetto affetto da handicap.**

Sempre la Cassazione, Sezioni Unite 27.03.2008 n. 7945 ha statuito che ***"la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti".***

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della Corte Costituzionale in subiecta materia, dei diritti che l'art. 33, 5° comma della Legge 104/1992 è diretto a tutelare, **rende evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa, la cui violazione da parte delle disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° comma c.c."**

Nella fattispecie in atti l'esponente vanta un diritto soggettivo perfetto in relazione alla sua posizione di precedenza ad essere trasferita su una Cattedra di insegnamento che sia la più vicina al Comune ove ella deve assistere il suo figlio, portatore di handicap in situazione di gravità, data la sussistenza della stessa. In altri termini: mai avrebbe potuto l'Amministrazione scolastica ignorare la priorità vantata dall'esponente nel trasferimento sulla cattedra,

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

resasi libera per effetto del trasferimento della sua precedente titolare, dell'Istituto Comprensivo Don Milani, Scuola Secondaria di I° sede di Montereale, e giammai avrebbe potuto ritenerla come disponibile per il trasferimento successivo, attribuendone la titolarità ad altra docente, che, vanta anche un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello dell'esponente, per giunta individuata solo da qualche giorno, Prof.ssa SCARCI Raffaella.

La Corte d'Appello di Sassari, nel Collegio composto dal Presidente Francesco Mazzaroppi e dai Consiglieri Maria Teresa Spanu e Maura Nardin, (la cui sentenza è stata, per ragioni di riservatezza, segretata dalla parte ricorrente, secondo le informazioni rese dall'Avvocato suo difensore, Avv. Nanni Campus) con la storica sentenza del settembre 2015, riportata in ampi stralci virgolettati dalla stampa specializzata, ha riconosciuto che il **Contratto integrativo nazionale della scuola non possa subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104/92, del dipendente che assiste il familiare disabile, tanto da annullare il relativo articolo del CCNI della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata.**

I giudici di Secondo grado hanno ribadito che la norma di cui all'art. 33 L 104/92 tutela interessi primari, costituzionalmente garantiti i quali "non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela" Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le pur importanti **esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia "devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza**", **riconoscendo il diritto della madre ad avvicinarsi alla città di residenza per assistere il proprio figlio. "**E' indiscutibile che il

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto all'organizzazione amministrativa, **ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro". "La conseguenza di quanto fin qui esposto – ha concluso il Collegio – comporta l'affermazione del diritto della ricorrente all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati in domanda, non assegnato a persone con diritto di priorità assoluta", annullando l'art. 7 del CCNI del 2014.**

Nella fattispecie in atti l'Amministrazione ha violato il dettato della norma di cui all'art. 33 della L 104/92 ove non ha proceduto ad attribuire la cattedra, più vicina al comune di assistenza del figlio disabile della ricorrente, resasi libera a seguito del trasferimento interprovinciale della docente titolare della stessa, poiché per la scansione temporale del procedimento disciplinato dall' 6 del CCNI l'esponente ha potuto concorrere solamente sulle cattedre libere al momento della prima fase.

Tuttavia anche il successivo art. 13 dello stesso CCNI che disciplina il sistema delle precedenze nella materia dei trasferimenti, stabilisce al capo V) "Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità.. *la precedenza ai genitori, anche adottivi, del disabile in situazione di gravità nelle fasi dei trasferimenti.* In altri termini, la successione tra le diverse fasi nelle quali per il corrente anno il CCNI ha ritenuto di suddividere il procedimento dei trasferimenti non può risolversi in danno del diritto di precedenza, disciplinato dallo stesso CCNI e riconosciuto comunque nella sua valenza imperativa.

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

In conseguenza la docente ricorrente, una volta resasi libera la cattedra specificata e più vicina al Comune di residenza, avrebbe dovuto essere considerata nella sua posizione di precedenza e, quindi, in ossequio al dettato della norma della legge 104/92, art. 33, avrebbe dovuto essere trasferita sulla titolarità della cattedra specificata.

Diversamente operando la PA ha attribuito quella cattedra ad altro docente, non solo con punteggio inferiore a quello dell'esponente, ma privo di ogni priorità, impedendo l'avvicinamento necessario per la sua funzione di assistenza al figlio gravemente disabile.

Del resto la corretta assegnazione della cattedra non arrecherebbe nocumento alla docente attuale assegnataria, la quale godrebbe comunque della titolarità di quella dell'esponente, che verrebbe a liberarsi per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Si evidenzia altresì che ove venisse a consolidarsi l'illegittimo trasferimento operato dall'Amministrazione, il diritto all'avvicinamento da parte della ricorrente verrebbe irreparabilmente pregiudicato poiché, in conseguenza dell' insediamento della docente assegnataria su quella cattedra, quest'ultima non potrebbe essere nemmeno oggetto di nuova domanda di trasferimento.

PRESUPPOSTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Fumus boni juris

L'orientamento della S.C è chiaro: la Cassazione, Sezioni Unite 27.03.2008 n. 7945 ha statuito che ***"la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come***

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti".

Il **Contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104/92, del dipendente che assiste il familiare disabile, tanto da annullare il relativo articolo del CCNI della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata.**

Pertanto la ricorrente, per essere titolare del diritto di precedenza di cui all'art. 33 L104/92 **ha diritto ad essere trasferita dalla sua attuale sede di titolarità in Pescasseroli alla sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Don Milani, la Scuola Secondaria di I° sede di Montereale, primo posto resosi disponibile nell'ambito della complessiva fase dei trasferimenti per l'anno scolastico 2016/2017,** non essendo stato, lo stesso, assegnato a persona con diritto di priorità assoluta, annullando gli artt. 6 e 13 del CCNI del 2016 nella parte in cui, non contemplando il coordinamento delle sue disposizioni con l'ordine di precedenza stabilito dalla Legge 104/92, art. 33, commi V e VII, ne violano il dettato imperativo.

Periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del presente giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente al trasferimento sulla cattedra dalla quale è stata

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

illegittimamente esclusa, determinerebbe un grave ed irreparabile danno. Qualora la ricorrente non dovesse ottenere il provvedimento cautelare richiesto, dovendo svolgere la sua attività lavorativa nella sede di attuale titolarità, posta a 1 ora e 40 minuti di viaggio di andata e altrettanti nel ritorno, **il figlio, gravemente disabile, totalmente non autosufficiente, per essere autistico, con sindrome di down e autistico, del quale è affidataria, avendo anche dovuto subire la separazione coniugale,[7] verrebbe privato della necessaria assistenza familiare, con ogni inevitabile conseguenze sull'equilibrio psico - fisico del ragazzo.**

Tanto premesso appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 cpc, tanto sotto il profilo del fumus che del periculum in mora atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso, VITOCCO Annamaria, come in epigrafe rappresentata e difesa

CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di L'Aquila, esperiti gli adempimenti di rito, voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sé e tentare la conciliazione della lite, per sentire così accogliere, contrariis reiectis, le seguenti:

CONCLUSIONI

In via cautelare:

[7] Stato di famiglia

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al trasferimento nella sede di sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Don Milani, la Scuola Secondaria di I° sede di Montereale **disporre INAUDITA ALTERA PARTE e/o previa comparizione delle parti, il trasferimento nella cattedra di insegnamento della disciplina della Lingua Inglese, Classe di Concorso A345 nella sede di sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Don Milani, la Scuola Secondaria di I° sede di Montereale,** ordinando all'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo, Ufficio III di L'Aquila, Ambito Territoriale della Provincia dell'Aquila, di adottare tutti gli atti necessari per rendere effettiva l'attribuzione, annullando gli artt. 6 e 13 del CCNI del 2016 nella parte in cui non contemplando il coordinamento delle sue disposizioni con l'ordine di precedenza stabilito dalla Legge 104/92, art. 33, commi V e VII, ne violano il dettato imperativo;

Nel merito e in via principale

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della cattedra per l'insegnamento della disciplina della Lingua Straniera Inglese, Classe di concorso A345 sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Don Milani, la Scuola Secondaria di I° sede di Montereale ordinando all'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo, Ufficio III di L'Aquila, Ambito Territoriale della Provincia dell'Aquila di adottare tutti gli atti necessari per rendere effettiva l'attribuzione, annullando gli artt. 6 e 13 del CCNI del 2016 nella parte in cui non contemplando il coordinamento delle sue disposizioni con l'ordine di precedenza stabilito dalla Legge 104/92, art. 33, commi V e VII, ne violano il dettato imperativo.

Il tutto con integrale rifusione delle competenze di lite, oltre IVA e CAP

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO CHE:

- il presente ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere assegnata nella titolarità della Cattedra per l'insegnamento della disciplina della Lingua Straniera Inglese, Classe di concorso A345 sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Don Milani, la Scuola Secondaria di I° sede di Montereale Ambito Territoriale della Provincia dell'Aquila

- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie per i trasferimenti nella medesima classe di concorso e per la medesima Scuola Secondaria di I° Ambito Provinciale dell'Aquila, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

RILEVATO CHE

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C.4319/2003)."* La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R (www.istruzionelaquila.it), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per il l'Abruzzo, Ambito Territoriale della provincia di L'Aquila mediante pubblicazione sul sito www.istruzionelaquila;

- quanto al MIUR, all'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e U.S.R Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza;

- quanto alla controinteressata, assegnata nella titolarità della sede indicata, mediante notifica nel luogo di sua residenza

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98

Con osservanza.

Avv. Fabrizia AQUILIO

Si allegano:

1. Certificato ASL 104/92 di riconoscimento di grave disabilità a carico del figlio Lorenzo De Matteis
2. domanda di trasferimento
3. comunicazione mancato accoglimento domanda di trasferimento
4. pubblicazione del 5.08.2016 CSA L'AQUILA sul residuo di cattedra di diritto in Lingua e letteratura inglese presso la scuola secondaria di I° di Montereale
5. contestazione e richiesta tentativo di conciliazione del 12.08.2016
6. verbale tentativo di conciliazione del 2.09.2016
7. stato di famiglia e atto notorio

L'Aquila li 23 settembre 2016

Avv. Fabrizia AQUILIO

Firmato Da: FABRIZIA AQUILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35748f234555a9b8da3ab11228294e98